

COMUNE DI BALESTRATE
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



REGOLAMENTO COMUNALE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 22 DEL 20/03/2019

INDICE

ART.1 : Finalità ed oggetto

ART.2: Il baratto amministrativo

ART.3: Interventi oggetto di Baratto Amministrativo

ART.4: Identificazione dei moduli

ART.5: Avviso pubblico

ART.6: Destinatari del Baratto Amministrativo

ART.7: Individuazione dell'importo complessivo - limiti individuali – agevolazioni fiscali

ART.8: Modalità di svolgimento della attività

ART.9: Obblighi del richiedente

ART.10: Registrazione dei moduli

ART.11: Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale

ART.12: Assicurazione

ART.13: Mezzi e attrezzature e materiali di consumo

ART.14: Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

ART.15: Entrata in vigore

Art.1

Finalità ed oggetto

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 24 del decreto legge 133/2014 e dell'articolo 190 del decreto legislativo 50/2016, che hanno introdotto misure volte a favorire la partecipazione dei cittadini alla comunità di riferimento, consentendo ai Comuni di prevedere la riduzione o esenzione di tributi in corrispondenza con lo svolgimento di determinate prestazioni da parte dei cittadini: pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituto del baratto amministrativo nel Comune di Balestrate al fine di promuovere e valorizzare nuove forme di cittadinanza attiva per interventi di cura o rigenerazione del territorio a cui corrispondono riduzioni e/o esenzioni del tributo comunale Tari.
3. L'intervento di cura e di recupero su aree ed immobili pubblici viene inteso come concreto contributo e manifestazione della partecipazione alla vita della comunità di riferimento, in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini e delle associazioni alla stessa.

Art.2

Il baratto amministrativo

1. Attraverso lo strumento del "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di offrire all'ente comunale e quindi alla comunità territoriale, una prestazione di pubblica utilità, integrando i servizi già svolti direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali a fronte di esenzioni o riduzioni della Tari per ciascun anno di imposta con decorrenza dall'anno di approvazione del presente regolamento.
2. Tale strumento è cumulabile con altri interventi di sostegno sociale.
3. L'esenzione/riduzione è concessa per un periodo limitato e definito, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere.
4. Il necessario collegamento tra intervento di cura del territorio comunale e l'agevolazione tributaria riconosciuta, come richiamato dall'art.24 del D.L. 133/2014, è funzionale al controllo degli effetti che, il mancato o ridotto gettito del tributo locale, possa generare sul bilancio d'esercizio.
5. Il "baratto amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai contribuenti residenti, soggetti passivi Tari in possesso dei requisiti di cui all'art.4.
6. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti in dotazione organica del Comune. L'applicazione delle norme può interessare anche gruppi di cittadini costituiti in forme associate stabili e giuridicamente riconosciute.

Art. 3

Interventi oggetto di Baratto Amministrativo

1. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
2. Gli interventi e i relativi siti saranno individuati con deliberazione di Giunta Comunale in sede di approvazione del relativo progetto, contestualmente alla quantificazione annuale del budget da destinare all'istituto.

Art. 4

Identificazione dei moduli

1. Il Servizio Tecnico – Lavori Pubblici predispone annualmente il progetto redatto ai sensi dell'art. 24 della legge n. 164 del 2014, stabilendo i lavori suscettibili di baratto e il numero di moduli. Ogni singolo modulo sarà composto da n. 8 ore per un valore complessivo di € 60,00 per ciascun modulo e nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 24 della Legge 164/2014.
2. Il valore equivalente per ogni ora di attività svolta per i predetti interventi viene stimato in euro 7,50.
3. Al Servizio Tecnico viene demandata la funzione di Tutor per l'attività di coordinamento, controllo e realizzazione del progetto.
4. Al termine delle attività il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, di concerto con il tutor, verificherà le prestazioni rese ed attesterà la totale o parziale realizzazione del progetto. In caso di parziale realizzazione del progetto il numero dei moduli verrà ridotto proporzionalmente. L'attestazione inerente la realizzazione del progetto con indicazione dei moduli e del relativo controvalore costituisce "titolo di credito" per ottenere l'agevolazione tributaria. I titoli di credito rilasciati dall'Ufficio Tecnico sono trasmessi tempestivamente all'interessato e, per conoscenza, all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza.

Art. 5

Avviso pubblico

1. Il Responsabile della Direzione Programmazione finanziaria pubblica annualmente un avviso nel quale sono indicate le modalità con cui i cittadini possono formulare le domande di accesso all'istituto per l'avvio della procedura di selezione dei soggetti interessati.
2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni sull'albo on line e nei cartelloni elettronici posti sul territorio comunale, tramite affissione cartacea nei posti pubblici di maggiore affluenza (scuola, casa comunale, parrocchia, centri di aggregazione sociale) e comunque secondo modalità idonee a garantirne la massima diffusione.
3. I cittadini e le associazioni possono presentare la proposta di collaborazione compilando l'apposito modello entro il termine stabilito dall'apposito avviso.
3. La proposta di collaborazione vale per l'anno solare e non è ripetibile nell'anno successivo alla presentazione della domanda.

Art. 6

Destinatari del Baratto Amministrativo

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Balestrate da almeno tre anni.
- b) avere un'età non inferiore ad anni 18;
- c) disporre di un ISEE non superiore a € 8.500,00;
- d) non aver usufruito di sgravi fiscali attraverso l'istituto del "baratto amministrativo" nell'anno precedente;
- e) possedere idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgersi accertata mediante certificazione medica. Per i soggetti diversamente abili o tutelati dalle normative di legge o rientranti in categorie sociali protette (art 3. co. 3 Legge 104/92) si procede mediante provata certificazione medico-legale.
- f) non avere riportato condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali i requisiti richiesti sono:

- a) Sede legale nel Comune di Balestrate;
- b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Balestrate;
- c) Essere iscritte nell'apposito Albo Comunale delle Associazioni

3. I cittadini impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1. I soggetti richiedenti non possono avanzare richieste come soggetti indipendenti e contemporaneamente come iscritti ad Associazioni che richiedono di essere soggetti beneficiari dell'istituto del baratto amministrativo.

4. Nel caso in cui l'entità delle richieste fosse superiore all'importo complessivo stanziato in bilancio per la relativa annualità per il "baratto amministrativo", verrà stilata una graduatoria che privilegerà le fasce sociali più deboli, con attribuzione di un punteggio secondo la seguente tabella:

ISEE sino a € 2.500	8
ISEE sino a € 4.500	6
ISEE sino a € 8.500	4
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	2
nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico	4
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di	4

5.. In caso di parità di punteggio sarà data priorità ai soggetti con Isee più basso. In caso di punteggio pari tra un soggetto con Isee più basso e un soggetto diversamente abile o tutelato dalle normative di leggi o rientrante in categorie sociali protette (art. 3 co. 3 Legge 104/92) , quest'ultimo ha priorità rispetto al primo.

6. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse esaurito il budget, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune di Balestrate, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno) relativamente alle quali verrà formata eventuale graduatoria alla stregua dei superiori criteri.

7. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

8. L'inosservanza del presente regolamento e il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto e dai relativi benefici, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa generare un credito verso l'Ente o la riduzione del tributo dovuto.

9. I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Balestrate, di cartellino e vestiario identificativo.

Art. 7

Individuazione dell'importo complessivo - limiti individuali – agevolazioni fiscali

1. L'ammontare delle risorse da destinare all'istituto del baratto amministrativo e dunque l'ammontare complessivo delle agevolazioni tributarie riconoscibili verrà determinato annualmente con delibera di Giunta Comunale.

2. Il limite individuale annuo massimo di agevolazioni tributarie riconoscibili per nucleo familiare i cui componenti realizzano il baratto amministrativo è fissato in € 300,00

3. Ciascun beneficiario dovrà svolgere almeno n.1 modulo di attività (8 ore), conseguendo in tal modo la riduzione in misura corrispondente del tributo (Tari) dovuto nell'anno di riferimento con il limite dell'ammontare complessivo del debito d'imposta.

Art. 8

Modalità di svolgimento della attività

1. L'attività assegnata dal Comune al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

2. I soggetti selezionati dovranno svolgere le attività e gli interventi previsti nel progetto entro la fine del periodo di imposta di riferimento del tributo.

3. L'attività dovrà essere svolta da ciascuna soggetto beneficiario per un numero di ore almeno pari a n.1 modulo (8 ore).

3. Il referente individuato dal Comune di Balestrate di concerto con gli uffici tecnici del Comune predispone un calendario per lo svolgimento delle attività, come contributo materiale per l'adempimento dell'obbligazione tributaria spettante per l'anno in corso, individuando l'impegno temporale necessario per raggiungere l'ammontare dell'esenzione o della riduzione. I moduli concordati con il cittadino/associazione non possono superare in alcun modo l'ammontare delle imposte dovute.

4. Il calendario per lo svolgimento delle attività assegnate è vincolante per il richiedente, che potrà solo a fronte di comprovati motivi richiederne delle variazioni.
5. Il referente individuato dal Comune verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio e la presenza concordata delle persone coinvolte nelle attività.

Art. 9

Obblighi del richiedente

1. Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al referente del Comune eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
2. Il cittadino/associazione dovrà utilizzare i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e quant'altro fornito, con la massima cura e attenzione.
3. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del cittadino/associazione, il referente del Comune individuato provvederà all'immediato allontanamento dal servizio. Resta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.

Art. 10

Registrazione dei moduli

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono espliciti, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo “baratto amministrativo”. Lo svolgimento delle attività di cui al baratto amministrativo può essere compiuto sotto la supervisione del Tutor assegnato al beneficiario.

Art. 11

Misure di prevenzione e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune deve fornire al cittadino, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. Il Comune fornisce i normali dispositivi di protezione individuale, qualora siano previsti dalla normativa antinfortunistica e siano necessari allo svolgimento delle attività.
3. I dispositivi di sicurezza verranno forniti in comodato d'uso gratuito ed il cittadino ne risponderà e ne dovrà avere cura, fino alla restituzione che avverrà nei modi ed entro i termini concordati con il referente del Comune. In caso di danneggiamento e/o smarrimento il cittadino ne risponderà direttamente.
4. I cittadini e le associazioni sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati alle attività da svolgere ed a rispettare le prescrizioni impartite

Art. 12

Assicurazione

1. Tutti i cittadini impiegati nell'attività del Baratto Amministrativo saranno assicurati, con oneri a carico dell'Ente, con polizza a copertura dei rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT), con validità limitata esclusivamente alle ore di effettivo servizio.

2. Per quanto attiene le associazioni le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino/associazione risponderà personalmente di eventuali danni arrecati a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 13

Mezzi e attrezzature e materiali di consumo

1. Il Comune di Balestrate, laddove necessario, fornirà a ciascun cittadino o associazione badge, vestiario identificativo.
2. Il Comune ove possibile fornirà attrezzature, beni strumentali e materiali di consumo.
3. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti dall'Amministrazione comunale in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 14

Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. I cittadini e le associazioni, che contribuiscono con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani, rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività
2. I cittadini e le associazioni, che collaborano con l'Amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani, assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla all'Albo on line dell'Ente.